

## Ordinanza

**concernente l'esame complementare 2022 per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2022)**

del 18 marzo 2022 (Stato 1° aprile 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui PF;  
visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sulle professioni mediche;  
in esecuzione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio /15 febbraio 1995<sup>3</sup> tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità,  
*ordina:*

### **Art. 1**            Oggetto, principi e scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'esame complementare 2022 per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (passerella 2022) in considerazione dell'epidemia di COVID-19.

<sup>2</sup> La passerella 2022 si svolge secondo le disposizioni dell'ordinanza del 2 febbraio 2011<sup>4</sup> concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali, secondo le direttive 2020 del gennaio 2019<sup>5</sup> della Commissione svizzera di maturità (CSM) e nelle date prestabilite<sup>6</sup>. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.

<sup>3</sup> La CSM e le scuole di maturità riconosciute da essa autorizzate garantiscono lo svolgimento della passerella 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.

RU 2022 194

<sup>1</sup> RS 414.110

<sup>2</sup> RS 811.11

<sup>3</sup> FF 1995 II 242; 2004 203

<sup>4</sup> RS 413.14

<sup>5</sup> [www.sefri.admin.ch](http://www.sefri.admin.ch) > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Direttive 2020

<sup>6</sup> [www.sefri.admin.ch](http://www.sefri.admin.ch) > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Termini d'iscrizione e date degli esami

<sup>4</sup> Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento della passerella 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, la passerella 2022 si svolge secondo gli articoli 2 e 3.

<sup>5</sup> La presente ordinanza si prefigge di fare in modo che la passerella 2022 si svolga secondo condizioni quadro per quanto possibile uniformi.

#### **Art. 2**            Esami scritti

<sup>1</sup> Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l'intera sessione d'esame.

<sup>2</sup> Qualora possibile, prima dell'inizio dell'anno accademico 2022/2023 è organizzata una nuova sessione d'esame.

#### **Art. 3**            Esami orali

<sup>1</sup> Se non è possibile svolgere gli esami orali, la sessione d'esame è interrotta, in deroga agli articoli 4 e 9 dell'ordinanza del 2 febbraio 2011<sup>7</sup> concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

<sup>2</sup> Gli esami orali sono recuperati non appena possibile.

#### **Art. 4**            Obbligo di comunicazione

In caso di deroghe in virtù degli articoli 2 e 3, il Cantone in cui si sarebbe dovuto svolgere l'esame lo comunica immediatamente alla CSM.

#### **Art. 5**            Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

<sup>2</sup> Si applica fino al 31 dicembre 2022.